# CONSIGLIO DI STATO

## Sezione V, 13 gennaio 2011, n. 159.

*La tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dall'art. 41, T.U. 16/5/1960, n. 570 dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e conseguentemente la sussistenza del diritto al voto assistito.*

*Omissis.*
Tuttavia, a seguito degli adempimenti istruttori disposti dal Collegio, è emerso in maniera inequivocabile (v. certificazione ASL … - …) che fin dal 1990, quindi anche all'epoca delle elezioni comunali, l'elettore risultava affetto da tetraplegia, minorazione a carattere permanente determinante la compromissione degli arti superiori che impedisce l'espressione del voto senza l'accompagnatore.
La tetraplegia, comportante paralisi degli arti, rientra tra le patologie tipiche considerate dall'art. 41 dalle quali si presume l'inidoneità di manifestazione autonoma del voto e, conseguentemente, la sussistenza del diritto al voto assistito. La ricorrenza di tale infermità rende pertanto superflua l'allegazione a verbale di certificazione medica, la cui finalità è quella di attestare, nei casi di patologie diverse da quelle tipiche, un impedimento paragonabile a quello delle ipotesi nominate (Cons. St. Sez. V, 26.9.2006, n. 5643) così come esclude alcun diverso apprezzamento da parte del presidente del seggio, possibile solo nell'ambito degli altri impedimenti di analoga gravità (Cons. St. 6 giugno 1990, n. 505).
Pertanto, anche l'incompleta indicazione espressa a verbale - dal momento che la tetraplegia comporta certamente la non deambulazione, ma, al di là della sola deambulazione, rientra tra le cause espressamente previste di voto assistito - deve considerarsi superata dall'evidenza dell'impedimento, confermato dalla certificazione sanitaria acquisita in sede istruttoria, così come è irrilevante la data e la correttezza dell'apposizione del timbro "ADV" sulla tessera elettorale dell'elettore, non essendo nella specie necessaria una attestazione sostitutiva della allegazione di certificazione medica.
12. Sono, pertanto, da accogliere i motivi con cui gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver considerato non ammissibile al voto assistito l'elettore sig. Y.
*Omissis.*